

**DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2013
438/2013/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
LIQUEFATTO PER IL PERIODO 2014-2017**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 ottobre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e il relativo Allegato B (di seguito: *RMTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 224/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 224/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 272/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 358/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 358/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 150/2012/R/GAS);

- il documento per la consultazione 30 maggio 2013, 237/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 237/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 108/11, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl) per il quarto periodo di regolazione;
- con il documento per la consultazione 150/2012/R/GAS, l’Autorità ha espresso i primi orientamenti in materia tariffaria, e proposto l’adozione di un periodo transitorio in modo da garantire un ordinato processo di transizione dall’anno termico all’anno solare;
- con deliberazione 237/2012/R/GAS, l’Autorità ha:
 - esteso la validità dei criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, ivi inclusi i criteri di aggiornamento, al periodo 1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2013 (di seguito: periodo transitorio);
 - aggiornato il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto prevedendo l’applicazione, con la sola eccezione del parametro *beta*, dei medesimi parametri adottati per il quarto periodo di regolazione del settore elettrico;
- con deliberazione 224/2013/R/GAS è stato avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell’esonero relativa a terminali di Gnl;
- il documento per la consultazione 237/2013/R/GAS ha esposto gli orientamenti finali sulla nuova disciplina tariffaria, prospettando altresì i criteri generali per l’applicazione della regolazione tariffaria e delle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell’esonero;
- con deliberazione 272/2013/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato i criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell’esonero relativa a terminali di Gnl;
- con la *RMTG*, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di misura del trasporto gas prevedendo contestualmente l’applicazione di un regime tariffario transitorio nelle more del completamento degli adempimenti necessari per la riforma del servizio di misura del trasporto gas; e che tali adempimenti non sono stati ancora completati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il quarto periodo di regolazione, ha prospettato, negli orientamenti finali, la necessità di:
 - adottare, come riferimento per la determinazione delle tariffe di rigassificazione, l’anno solare, anziché l’anno termico; ciò al fine di allineare il periodo di applicazione della disciplina tariffaria per tale servizio, con quella vigente per i connessi servizi di trasporto e di stoccaggio del gas naturale;

- confermare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina tariffaria adottato nel terzo periodo di regolazione, prevedendo, in particolare, che le presenti disposizioni si applichino ai terminali facenti parte del sistema nazionale del gas che siano strutture fisse ovvero ancorate in modo permanente al fondo marino;
- prevedere che i contributi in conto capitale siano considerati come poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati del settore gas, e sottoposti a degrado;
- introdurre un aggiornamento infraperiodo di alcuni parametri relativi alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- introdurre, in analogia a quanto previsto nel settore elettrico, un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di sterilizzare il ritardo regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
- modificare la vita utile di alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica effettiva e renderle coerenti con i provvedimenti relativi ad altri servizi regolati del settore gas;
- applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese di rigassificazione, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% delle maggiori efficienze realizzate nel corso del terzo periodo di regolazione rispetto a quelle prefissate ai sensi della deliberazione ARG/gas 92/08;
- prevedere l'applicazione di coefficienti di recupero di produttività (*X-factor*) differenziati per ciascun terminale, dimensionati in modo da tener conto dell'incremento delle efficienze registrate da ciascuna impresa nel corso del terzo periodo di regolazione;
- confermare il principio che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl offerto dall'impresa, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti;
- confermare il sostegno allo sviluppo infrastrutturale mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione per i nuovi investimenti, nelle more del completamento di meccanismi di incentivazione volti a massimizzare il valore dei servizi erogati dall'impresa (incentivi di tipo *output-based*);
- confermare l'applicazione dell'istituto del fattore di garanzia mantenendo il medesimo livello di garanzia dei ricavi adottato nel terzo periodo di regolazione, prevedendone, tuttavia, l'applicazione selettiva ai soli terminali che saranno considerati strategici per il sistema nell'ambito della c.d. Strategia Energetica Nazionale (SEN);
- introdurre un'apposita quota di ricavo per la copertura dei costi di ripristino, prevedendo che il gettito derivante dall'applicazione del relativo corrispettivo sia accantonato presso un apposito fondo presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico (di seguito: Cassa), e messo a disposizione delle imprese solo in seguito alla realizzazione degli interventi di ripristino;

- attribuire la totalità dei costi del servizio di rigassificazione alla componente di *capacity*;
 - prevedere la soppressione del corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento (*Cna*);
 - considerare ai fini della determinazione dei corrispettivi la capacità tecnica del terminale;
 - confermare il meccanismo di riconoscimento in natura del gas a copertura di consumi e perdite del terminale, introducendo la possibilità di rivedere in corso d'anno le percentuali applicate agli utenti;
 - mantenere una tariffa specifica per ciascun terminale di rigassificazione;
 - valutare l'ipotesi di introdurre corrispettivi costanti nel tempo al fine di evitare discriminazioni tra utenti in relazione al periodo di utilizzo dell'infrastruttura;
 - consentire alle imprese la possibilità di definire le condizioni tecnico economiche di utilizzo dei servizi di flessibilità, prevedendo contestualmente il versamento su un apposito conto della Cassa dei relativi ricavi o di una parte dei medesimi;
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato, in prevalenza, le seguenti esigenze:
 - a) una società, che starebbe sviluppando un progetto di nuovo terminale di Gnl di tipo *offshore*, ha criticato l'intenzione di restringere l'ambito di applicazione della regolazione tariffaria a strutture ancorate permanentemente al fondo marino, in quanto escluderebbe soluzioni tecnologiche che, pur garantendo un funzionamento completamente asservito al sistema nazionale, tuttavia non necessiterebbero di un tale ancoraggio permanente;
 - b) aggiornare, in sede di revisione biennale del WACC, solamente il tasso di rendimento delle attività *risk free*;
 - c) introdurre una maggiorazione del WACC al fine di sterilizzare gli effetti del ritardo regolatorio (c.d. *lag*), almeno in linea con quella già adottata per il settore elettrico;
 - d) introdurre una specifica categoria di cespiti per i terminali *offshore*, al fine di riflettere il minore periodo di operatività di tale tipologia di impianti;
 - e) rimandare l'introduzione di criteri di incentivazione *output based* ad un momento successivo, e definire tali meccanismi in modo che non siano sostitutivi degli attuali, bensì integrativi;
 - f) in merito alla disciplina del fattore di garanzia, si sono registrati orientamenti contrapposti tra imprese di rigassificazione e società che operano nei mercati della vendita del gas (potenziali utenti dei terminali); più in dettaglio:
 1. la quasi totalità delle imprese di rigassificazione ha evidenziato l'esigenza che l'istituto assicuri, almeno per i terminali strategici, una totale copertura dei ricavi di impresa; ciò in quanto, a detta di alcuni, una garanzia parziale non sarebbe sufficiente ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'operatore e, quindi, non costituirebbe un vero incentivo a investire in nuove infrastrutture strategiche (in contrasto con le stesse finalità di politica energetica sottese alla SEN);

2. sulla base di analoghe motivazioni, alcuni operatori hanno contestato anche la decisione dell'Autorità (peraltro già adottata con la deliberazione 272/2013/R/GAS) di prevedere un'applicazione solo parziale dello stesso fattore di garanzia ai terminali esenti che, pur essendo considerati strategici, sono oggetto di rinuncia o revoca dell'esenzione;
 3. a quest'ultimo riguardo, in particolare, un operatore sostiene che tale limitazione dovrebbe applicarsi ai terminali che rinunciano all'esenzione solo dopo la decisione finale di investimento; per i progetti di terminali per i quali la rinuncia interviene prima che tale decisione di investimento sia stata adottata, invece, il fattore di garanzia dovrebbe applicarsi senza limitazioni;
 4. alcuni operatori di mercato, al contrario, esprimono preoccupazione per l'istituto auspicando che il livello della garanzia dei ricavi sia contenuto in quanto, in difetto, l'istituto non darebbe adeguati segnali di prezzo determinando effetti distorsivi per il mercato poiché, da un lato, non incentiverebbe il gestore del terminale a offrire le relative capacità e, dall'altro lato, determinerebbe discriminazioni tra gli utenti del terminale e gli altri utenti del trasporto;
- g) in merito al riconoscimento di una quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino:
- mantenere in capo alle imprese tale quota, in luogo di versarla alla Cassa;
 - prevedere un conguaglio al termine dei lavori tra i costi effettivamente sostenuti e le quote accantonate;
 - prevedere la possibilità di ottenere pagamenti intermedi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
 - lasciare in capo all'impresa la decisione sulle tempistiche in merito all'attivazione della componente di ricavo;
- h) in merito all'attribuzione della totalità dei costi alla componente *capacity*, la maggior parte dei soggetti condivide tale orientamento; un operatore ha invece criticato tale ripartizione sostenendo che essa eliminerebbe l'incentivo per il gestore del terminale a massimizzare l'utilizzo delle capacità conferite;
- i) ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio, considerare la capacità conferita in luogo della capacità tecnica del terminale al fine di garantire la copertura dei ricavi riconosciuti;
- j) in merito alla copertura di consumi e perdite dei terminali, sono state preferite l'opzione che prevede la determinazione di una quota percentuale di gas Q_{CP} su base annuale, e l'opzione che prevede la possibilità per le imprese di adeguare la quota percentuale di allocazione di gas Q_{CP} in corso d'anno, sulla base del consumo effettivo e delle previsioni di esercizio del terminale;
- k) mantenere tariffe specifiche per ciascun terminale in luogo di una tariffa unica nazionale;
- l) mantenere, in attesa di una migliore definizione delle procedure di definizione e aggiornamento di una tariffa costante, gli attuali criteri di determinazione dei corrispettivi che prevedono una tariffa decrescente nel tempo;

- m) mantenere l'intero gettito derivante dall'offerta di servizi di flessibilità in capo alle imprese, e introdurre meccanismi di incentivazione che agevolino la messa a disposizione di tali servizi;
- n) riconoscere gli oneri straordinari per il mantenimento dell'operatività e dell'integrità del terminale in caso di mancati approdi (c.d. "mantenimento a freddo di un terminale").

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle osservazioni ricevute si osserva quanto segue:
 - con riferimento all'esigenza di non limitare l'uso efficiente di avanzate tecnologie nella realizzazione di terminali *offshore* – cfr. precedente lettera (a) – occorre ricordare che il terminale di Gnl rileva ai fini regolatori in quanto costituisce un elemento strettamente funzionale alla rete nazionale di gasdotti, alla stregua di un punto di entrata interconnesso con gasdotti di importazione;
 - pertanto, un terminale *offshore* che sia costruito mediante tecnologie che non ne richiedono un permanente ancoraggio al fondo marino, per poter avere rilevanza ai fini tariffari, deve almeno: (i) essere funzionale alla rete nazionale, senza poter essere asservito ad altre attività, e deve, soprattutto, (ii) assicurare un'immissione continuativa nella rete nazionale e (iii) garantire un'erogazione del servizio di rigassificazione per un numero adeguato di giorni dell'anno, con particolare riferimento ai periodi di particolare criticità del sistema nazionale del gas;
 - con riferimento alle esigenze, richiamate alla precedente lettera (d) di definire una separata categoria di cespiti per i terminali *offshore*, nell'ambito della consultazione è stato richiesto agli operatori di fornire elementi certi e documentati che provassero la presunta minore durata della vita utile dei terminali *offshore* galleggianti rispetto a quella attribuita alla categoria di cespiti "impianti di Gnl"; tuttavia, nessun operatore ha fornito tali elementi, limitandosi a esprimere valutazioni di tipo qualitativo ed eccessivamente generiche;
 - i rischi associati all'erogazione del servizio sono già coperti dal tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, attraverso una corretta determinazione del parametro *beta*;
 - come emerso dalle osservazioni richiamate alla precedente lettera (e), la definizione delle metodologie di incentivazione *output based* richiedono ulteriori approfondimenti e, pertanto, l'introduzione di tali meccanismi potrà avvenire esclusivamente in via sperimentale nel corso del periodo di regolazione, a valle di ulteriori specifiche consultazioni; peraltro, in attesa della definizione di tali meccanismi *output based*, si pone l'ulteriore esigenza di semplificare il quadro regolatorio, in un'ottica di maggiore selettività nell'incentivazione di nuovi investimenti, prevedendo peraltro che gli incentivi siano riconosciuti unicamente ai terminali ammessi alla disciplina del fattore di garanzia;
 - con riferimento alle osservazioni relative al fattore di garanzia – cfr. precedente lettera (f) – occorre ricordare che tale misura è un istituto tariffario volto ad assicurare solo una parziale copertura dei ricavi di

capacità del terminale e rappresenta un concorso del sistema del gas alla realizzazione di infrastrutture che si ritiene apportino benefici al sistema in termini di sicurezza, economicità e concorrenza; l'applicazione del fattore di garanzia è subordinata all'entrata in esercizio del terminale con la conseguenza che sino a tale momento il gestore del terminale non acquista alcun diritto; da ciò consegue che ai fini della decisione dell'investimento il fattore di garanzia non può essere determinante, diversamente, invece, dall'istituto dell'esenzione;

- pertanto, appaiono destituite di fondamento le considerazioni (sempre con riferimento alle osservazioni richiamate nel citato numero 1 della lettera f)) secondo cui in assenza della piena garanzia dei ricavi l'investimento stesso nel terminale sarebbe insostenibile; a quest'ultimo riguardo, inoltre, occorre ricordare che gli incentivi tariffari sono finalizzati a promuovere la realizzazione e l'utilizzo delle infrastrutture sottoposte ai vincoli della regolazione dell'Autorità; in tali situazioni, la sostenibilità economico-finanziaria è assicurata dal costo riconosciuto del capitale (*WACC*) e, pertanto, in nessun caso il mancato riconoscimento degli incentivi può costituire un rischio in termini di sostenibilità economica per l'impresa;
- le predette considerazioni valgono anche con riferimento ai criteri applicativi della disciplina tariffaria, adottati con la deliberazione 272/2013/R/GAS, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione; con tale provvedimento, l'Autorità ha colmato una lacuna nella disciplina dell'esenzione definendo principi generali sempre validi, i quali peraltro potranno essere meglio dettagliati e integrati in occasione della definizione di ogni nuovo periodo di regolazione; a tal fine, le innovazioni prospettate dall'Autorità in tema di fattore di garanzia non sono tali da richiedere modifiche sostanziali a quella disciplina, né gli operatori hanno addotto argomenti nuovi e ulteriori, che non siano stati già confutati con la citata deliberazione 272/2013/R/GAS;
- a quest'ultimo riguardo, ad esempio, continuano a risultare generiche e poco convincenti le considerazioni richiamate al precedente numero 3 (secondo cui il fattore di garanzia dovrebbe applicarsi senza limitazione nei casi di rinuncia all'esenzione prima della decisione finale di investimento); infatti, sebbene, da un lato, continui a non essere chiaro quale debba essere il momento in cui si può considerare irreversibile la decisione di investimento, dall'altro lato, tale decisione non può che essere connessa con il rilascio dell'esenzione medesima, come risulta dalla documentazione richiesta dalla disciplina ministeriale a corredo dell'istanza di esenzione (articolo 2 del decreto 11 aprile 2006);
- peraltro, l'unico nuovo aspetto che potrebbe incidere sulla disciplina del fattore di garanzia consiste nel fatto (oggetto anche di approfondimenti da parte dell'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 358/2013/R/GAS) che i diversi presupposti che possono portare alla rinuncia o alla revoca dell'esenzione fanno ritenere ragionevole prevedere margini per valutare una distinzione del trattamento delle due fattispecie ai fini della regolazione (anche) tariffaria;
- inoltre, un ulteriore aspetto che potrebbe rilevare consiste nel fatto che, anche nell'ambito dei terminali che saranno qualificati strategici ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/11, lo sviluppo tecnologico (già sopra evidenziato) consente di realizzare infrastrutture con caratteristiche e livelli prestazionali diversificati anche in termini di efficienza e di rischi benefici per il sistema;

- infine, come evidenziato anche da alcuni operatori del mercato della vendita del gas (cfr. precedente numero 4), l'integrale copertura dei ricavi tramite il fattore di garanzia non incentiverebbe adeguatamente le imprese di rigassificazione a rendere disponibile la capacità del terminale, da un lato, deresponsabilizzando le imprese medesime e, dall'altro lato, potendo determinare un inefficiente incremento dei costi per gli utenti del trasporto e per la generalità dei clienti finali; per altro verso, sotto questo profilo, non sono fondate le critiche secondo cui il fattore di garanzia determinerebbe discriminazioni tra gli utenti del terminale: come già detto, infatti, l'istituto è una misura tariffaria di natura incentivante rispetto a una infrastruttura essenzialmente funzionale all'accesso alla rete nazionale di gasdotti e, pertanto, i relativi oneri sono posti a carico della generalità dei clienti finali;
- in merito al riconoscimento dei costi di ripristino – cfr. precedente lettera (g):
 - l'entità dei costi da sostenere per gli interventi associati è in genere incerta e, nel caso in cui alle imprese fosse concesso di mantenere tale quota di ricavo, potrebbero essere incentivate a sovrastimare i costi al fine di ottenere un incremento dei ricavi riconosciuti;
 - eventuali meccanismi di conguaglio tra costi effettivi e il gettito accantonato non incentiverebbero adeguatamente le imprese a fornire stime accurate in merito all'ammontare dei costi di ripristino;
- l'attribuzione del 100% dei ricavi complessivi alla componente *capacity* – cfr. precedente lettera (h) – consente di riflettere la struttura dei costi del servizio di rigassificazione, anche in virtù del fatto che i consumi e le perdite dei terminali, per loro natura costi variabili, sono esclusi dalla determinazione dei costi operativi riconosciuti e allocati in natura; per contro, non appare fondata la preoccupazione secondo cui tale criterio eliminerebbe l'incentivo del gestore del terminale a massimizzare l'effettivo utilizzo della capacità conferita, ciò in quanto un tale utilizzo non dipende dalle scelte operate dal gestore ma dall'effettiva consegna del Gnl da parte dagli utenti del servizio;
- la copertura dei ricavi derivanti da un eventuale sottoutilizzo dell'infrastruttura - cfr. precedente lettera (i) - è coperta dal fattore di garanzia; e che l'utilizzo di un fattore di carico dei terminali comporterebbe una sovrapposizione con il suddetto meccanismo;
- con riferimento alle osservazioni in merito all'introduzione di corrispettivi costanti – cfr. precedente lettera (l) – una tale misura consentirebbe di eliminare le discriminazioni tra utenti in funzione del periodo di utilizzo del terminale; tuttavia, l'applicazione di una tariffa costante richiede ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'impatto sui flussi di cassa delle imprese di rigassificazione;
- quanto all'esigenza di riconoscere gli oneri relativi al mantenimento a freddo di un terminale, si rileva che il mantenimento in operatività del

terminale rappresenta una condizione minima dell'attività d'impresa e pertanto i relativi costi non possono essere socializzati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- non ostacolare l'evoluzione tecnologica nella costruzione dei terminali di Gnl, purché la nuova infrastruttura *offshore* si configuri, dal punto di vista del servizio che può erogare, come un elemento funzionale alla rete nazionale di gasdotti garantendo un'immissione continuativa e quindi un'erogazione del servizio adeguata;
- pertanto prevedere che, in caso di terminali galleggianti non permanentemente ancorati al fondo marino, le condizioni di applicazione della disciplina tariffaria siano definite con riferimento alle caratteristiche del servizio offerto; e che a tal fine i terminali di rigassificazione debbano essere in grado di immettere gas nella rete nazionale di gasdotti per almeno 320 giorni all'anno;
- confermare le proposte in materia di vite utili dei cespiti, ad eccezione del cespite impianti *offshore* galleggianti per il quale si prevede una durata pari a quella degli impianti di Gnl, vale a dire 25 anni; e che, tuttavia, al fine di assicurare comunque tutela alle esigenze richiamate alla lettera (d), qualora le imprese siano in grado di provarle, prevedere una durata minore, ma comunque non inferiore a 20 anni, nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite la presentazione di un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente;
- prevedere il riconoscimento dei costi di assicurazione esclusivamente nel caso in cui la sottoscrizione dell'assicurazione derivi da specifici obblighi normativi;
- confermare, anche alla luce delle osservazioni richiamate alla precedente lettera (b), la revisione biennale del WACC prevedendone l'aggiornamento biennale con riferimento al solo valore del tasso *risk-free*;
- introdurre, accogliendo le proposte formulate dagli operatori – cfr. precedente lettera (c), il riconoscimento di una maggiorazione del costo riconosciuto del capitale investito pari all'1%, in analogia con il settore elettrico, al fine di compensare il *lag* regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
- semplificare le categorie di investimento soggette a incentivo, prevedendo una riduzione della maggiorazione ai nuovi investimenti, tenendo comunque in debito conto l'introduzione del correttivo per la compensazione in termini finanziari del *lag* regolatorio e prevedere l'introduzione di incentivi *output based* nel corso del periodo di regolazione, al fine di assicurare una maggiore selettività nella remunerazione degli investimenti;
- confermare l'applicazione di un meccanismo di copertura dei ricavi mantenendo per i terminali entrati in esercizio entro il terzo periodo di regolazione (qualora soddisfino i requisiti per beneficiarne), il medesimo livello di copertura dei ricavi adottato nel predetto periodo, prevedendo, tuttavia, l'applicazione selettiva dell'istituto ai nuovi terminali solo nel caso in cui i medesimi siano considerati strategici per il sistema; e che a tale fine sia opportuno definire anche modalità transitorie di riconoscimento di tale *status*, nelle more del completamento del quadro normativo nazionale in materia di infrastrutture strategiche, completamento in esito al quale l'Autorità potrà, comunque, valutare

- le eventuali esigenze di revisione e aggiornamento della disciplina tariffaria e di incentivazione;
- al fine di assicurare la massima efficienza del fattore di copertura dei ricavi, in coerenza con la nuova impostazione selettiva della regolazione, prevedere che, per i nuovi terminali che saranno dichiarati strategici, il livello di copertura dei ricavi sia differenziato, caso per caso, e comunque entro livelli minimi e massimi prestabiliti, tenuto conto della rischiosità e del contributo dell'iniziativa alla promozione della competitività nel mercato del gas naturale; e che sia a tal fine opportuno, in coerenza con le esigenze di partecipazione dei soggetti interessati, rinviare a successivo provvedimento la definizione dei predetti criteri e livelli;
 - confermare altresì le disposizioni in merito ai criteri tariffari e al fattore di copertura dei ricavi per i casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, adottate con deliberazione 272/2013/R/GAS, salva l'esigenza di trattare diversamente il caso della revoca dell'esenzione; e che, a quest'ultimo riguardo, in ragione del fatto che la revoca presuppone un grave inadempimento da parte del suo titolare, sia opportuno prevedere sin d'ora una potenziale ulteriore riduzione del livello di copertura dei ricavi, da valutare caso per caso;
 - al fine di semplificare la produzione normativa e garantire certezza al sistema sulla disciplina applicabile nel quarto periodo di regolazione, sia opportuno inserire i criteri tariffari contenuti nella citata deliberazione 272/2013/R/GAS nel medesimo testo integrato, salvo le modifiche sopra richiamate;
 - infine, poiché la scelta di riconoscere selettivamente il fattore di copertura dei ricavi persegue la finalità di premiare i terminali che apportano al sistema un beneficio in termini di sicurezza, efficienza e competitività, l'Autorità dovrebbe garantire che tale beneficio sia effettivo; e che a tal fine sia opportuno prevedere che il livello di copertura dei ricavi possa essere rivisto nel caso in cui l'infrastruttura, per cause da accertare caso per caso, non sia in grado di erogare il servizio nel periodo di punta stagionale o in condizioni di criticità del sistema;
 - in merito al riconoscimento dei costi di ripristino:
 - prevedere che, al termine di ciascun periodo di regolazione, l'impresa di rigassificazione possa chiedere la revisione dei costi di ripristino su istanza motivata;
 - prevedere che il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo sia accantonato presso un apposito fondo presso la Cassa e messo a disposizione delle imprese di rigassificazione solo in seguito alla realizzazione degli interventi di ripristino;
 - riconoscere all'impresa di rigassificazione, al completamento dei lavori di ripristino, un importo pari al minimo tra il costo effettivamente sostenuto e il gettito accantonato per ciascun terminale presso la Cassa;
 - in merito alla struttura tariffaria:
 - attribuire la totalità dei costi alla componente *capacity*, al fine di riflettere la struttura dei costi del servizio, anche considerato che i costi variabili sono coperti tramite specifici coefficienti applicati ai quantitativi di gas consegnati dagli utenti del servizio;
 - prevedere la soppressione del corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento (*Cna*), in quanto non riflette la struttura di costo sottostante;

- determinare la tariffa sulla base della capacità tecnica del terminale, senza prevedere alcun fattore di carico, in quanto la copertura dei ricavi derivanti da un eventuale sottoutilizzo dell'infrastruttura è assicurata dal fattore di copertura dei ricavi;
- prevedere l'adeguamento in corso d'anno della percentuale a copertura di consumi e perdite del terminale, al fine di correggere eventuali scostamenti tra i consumi e le perdite effettive e quelli allocati agli utenti;
- confermare una tariffa distinta per terminale;
- rimandare l'introduzione di una tariffa costante nel tempo all'anno 2015, al fine di svolgere ulteriori analisi e valutazioni, eventualmente anche in seguito a una specifica consultazione;
- rimandare ad un successivo provvedimento la definizione dei corrispettivi e dei criteri per l'assegnazione dei servizi di flessibilità, al fine di assicurare la coerenza della regolazione di detti servizi con l'evoluzione del mercato del bilanciamento del gas;
- nelle more della definizione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto, applicare un corrispettivo transitorio per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di rigassificazione;
- non riconoscere eventuali costi per il mantenimento in operatività del terminale in caso di mancato utilizzo del medesimo, in quanto l'impresa di rigassificazione è tenuta ad assicurare la disponibilità del servizio

DELIBERA

Articolo 1

Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo 2014-2017

- 1.1 Sono approvati i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017 (*RTRG*), allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas erogato dalle imprese di rigassificazione per l'anno 2014

- 2.1 E' istituito, per l'anno 2014, un corrispettivo transitorio CM^R per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di rigassificazione, determinato, da ciascuna impresa di rigassificazione, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi e applicato alla capacità conferita agli utenti del servizio.
- 2.2 I ricavi riconosciuti per il servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di rigassificazione RM^R comprendono le seguenti quote di ricavo:
- a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 7,3% per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1

- lettera a) della *RTRG* agli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura;
 - b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione, calcolata applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera b), della *RTRG*;
 - c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1 lettera c) della *RTRG*;
 - d) costi operativi riconosciuti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1 lettera d) della *RTRG*.
- 2.3 Ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.2, si applicano le categorie di cespiti di cui alla Tabella 1 e le percentuali di degrado di cui alla Tabella 3 della *RTRG*.
- 2.4 Il corrispettivo di misura transitorio CM^R , espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, si calcola dividendo la somma complessiva dei ricavi per il servizio di misura RM^R di cui al precedente comma 2.2 per la capacità tecnica di rigassificazione di cui all'articolo 1, della *RTRG*.

Articolo 3

Trattamento di consumi e perdite del terminale per l'anno termico 2011-2012 e per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013

- 3.1 Ai fini della determinazione del coefficiente per la copertura di consumi e perdite del terminale per gli anni 2014 e 2015 si tiene conto di eventuali scostamenti tra consumi e perdite effettive e quelle allocate agli utenti rispettivamente nell'anno termico 2011-2012 e nel periodo transitorio ottobre 2012 - dicembre 2013.

Articolo 4

Avvio di procedimento in tema di criteri di determinazione del livello di copertura dei ricavi per nuovi terminali strategici

- 4.1 È avviato un procedimento per l'adozione del provvedimento in materia di criteri di incentivazione dei nuovi investimenti secondo logiche di selettività e di criteri per la determinazione del livello di copertura dei ricavi per i terminali inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11.
- 4.2 Nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente comma 4.1, si terrà conto dell'opportunità di:
- a) definire il livello di copertura dei ricavi riconosciuti tenuto conto della rischiosità dell'iniziativa e del suo contributo alla promozione della competitività nel mercato del gas naturale;
 - b) assicurare la coerenza dell'evoluzione della disciplina del fattore di copertura dei ricavi con i meccanismi di incentivazione dei nuovi investimenti;
 - c) definire elementi procedurali che inducano l'attivazione delle procedure di determinazione del livello di copertura dei ricavi solo nei riguardi delle iniziative maggiormente competitive.

- 4.3 Responsabile del procedimento è il Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, il quale provvede agli adempimenti previsti dalla deliberazione GOP 46/09.

Articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno 2014

- 5.1 Ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno 2014, le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie di cui all'articolo 21, della *RTRG* relative all'anno 2014 e la proposta del corrispettivo transitorio per il servizio di misura CM^R di cui all'articolo 2, del presente provvedimento, entro il 30 ottobre 2013.

Articolo 6

Disposizioni transitorie in materia di disciplina del fattore di copertura dei ricavi

- 6.1 Nelle more di individuazione delle infrastrutture di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 93/11, la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di copertura dei ricavi dei terminali di rigassificazione di cui al comma 17.1, lettera b), della *RTRG* è riconosciuta a condizione che il Ministro dello Sviluppo Economico individui il terminale come infrastruttura essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
- 7.2 Con effetto dal 1 gennaio 2014, sono abrogate, in quanto recepite nel presente provvedimento ovvero nella *RTRG*, le seguenti disposizioni della deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS:
- a) il comma 2.1, in quanto incorporato nel comma 17.1, lettera b), della *RTRG*;
 - b) il comma 2.2, in quanto recepito dall'articolo 6 del presente provvedimento;
 - c) il comma 3.1, in quanto recepito nel comma 18.5 della *RTRG*.

8 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni